



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni le generalità e
gli atti dell'identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 100/00 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Giovanni Conti - Presidente -
Stefano Mogini
Ersilia Calvanese - Relatore -
Emanuele Di Salvo
Laura Scalia

Sent. n. sez. 1252
UP - 21/09/2016
R.G.N. 19593/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PD

X 1968

nata a Bom Jesus Da Lapa (Brasile) il

avverso la sentenza del 11/09/2015 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 settembre 2015, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza del Tribunale di Trento del 13 giugno 2014 che aveva dichiarato **PD** responsabile per il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., condannandola alla pena di mesi tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata aveva eluso l'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni che stabiliva le

gn

9

modalità di esercizio del diritto di visita da parte di **FM** della loro figlia minore, omettendo in Gargnano sul Garda (Brescia) dal 23 luglio 2012 di consegnare al suddetto la bambina nei giorni stabiliti.

In primo grado, l'imputata era stata assolta da un altro analogo episodio avvenuto in Lavis (Trento) nel marzo 2012, essendo risultata l'inottemperanza dovuta ad un lutto familiare che aveva costretto la donna a trasferirsi in altra città.

La Corte di appello, preliminarmente, respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata sin dal primo grado dalla difesa dell'imputata, sul rilievo della mancanza del vincolo della continuazione tra le condotte contestate e della minore gravità dell'episodio commesso in Lavis: secondo la Corte distrettuale, il vincolo della continuazione tra le suddette condotte risultava contestato nella imputazione formulata dal P.M. e le stesse erano da ritenersi di pari gravità, dovendosi avere esclusivo riguardo alla pena edittale.

Nel merito la Corte distrettuale respingeva le censure dell'imputata, che aveva giustificato la sua condotta con i problematici rapporti della bambina con il padre e con la compagna di quest'ultimo, che si erano acuiti in occasione del periodo trascorso insieme nel mese di giugno 2012 e che avevano determinato nella bambina un grave disagio ed agitazione, verificato anche dall'assistente sociale.

Osservava a tal fine che il Tribunale per i minorenni di Trento, dopo aver stabilito in un primo decreto del febbraio 2012 le modalità della permanenza estiva della bambina con il padre, aveva adottato un secondo decreto - a causa dell'atteggiamento non collaborativo della madre, manifestato anche durante l'audizione davanti al giudice minorile - con il quale disponeva l'affido educativo assistenziale della minore al Servizio sociale perché assicurasse il rispetto e l'attuazione di quanto deliberato; che l'imputata, che aveva prestato acquiescenza a tali decreti, pur avendo, a suo dire, riscontrato già dal giugno 2012 l'opposizione della bambina, non aveva allertato i Servizi sociali o chiesto provvedimenti sospensivi urgenti al suddetto Tribunale, limitandosi, a termine oramai scaduto e senza neppure avvisare previamente la parte offesa, a portare la bambina dall'assistenza sociale, perché ne riscontrasse lo stato di agitazione, a quel punto oramai insanabile.

Secondo la Corte di appello, lo stato di disagio doveva essere ricondotto proprio all'atteggiamento rivendicativo ed oppositivo verso l'ex compagno dell'imputata, che oltre ad essere manifestato apertamente davanti al Tribunale aveva portato la stessa a boicottare un percorso di mediazione suggerito dai Servizi sociali per appianare le tensioni con l'altro genitore. Tale conclusione risultava avvalorata dai giudizi positivi sul rapporto tra la minore ed il padre

formulati dagli esperti. Nessun riscontro era inoltre emerso in ordine alla presunta avversione della bambina verso la compagna del padre.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di annullamento, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente contesta la sussistenza della competenza territoriale del giudice di Trento, ritenendo inesistente e indimostrato il vincolo della continuazione tra le condotte contestate (trattandosi di episodi isolati e distinti, realizzati con modalità e con motivazioni del tutto diverse tra loro) e comunque erronea la individuazione della egual gravità delle stesse (dovendosi valutare la gravità in concreto).

Con il terzo motivo di ricorso censura la motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata.

In particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe travisato il materiale istruttorio in atti, in ordine alla mancata attivazione da parte dell'imputata dei Servizi sociali: l'imputata invero non solo avrebbe contattato i Servizi sociali per tale causa, ma avrebbe rimesso a questi ultimi la decisione se coartare o meno la volontà della minore per l'esecuzione dell'ordine giudiziale.

Inoltre, deduce la illogica argomentazione che addebita all'imputata la mancata richiesta di provvedimenti sospensivi, posto che risulterebbe impossibile far fronte – e vieppiù di sabato sera in agosto in luogo lontano da quello di residenza e della sede del Tribunale competente – ad una situazione di emergenza ricorrendo ad un legale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La eccezione relativa alla competenza territoriale non ha fondamento alcuno.

Lo sbarramento previsto dall'art 491 cod. proc. pen. per l'esame delle questioni sulla competenza territoriale determina che rilevi in quella fase (nella quale il giudice dispone soltanto dell'imputazione formulata dal P.M.) soltanto l'astratta configurabilità del vincolo della continuazione.

Inoltre è principio assolutamente consolidato, dal quale non vi ragione alcuna per discostarsi, che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando

priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (tra le tante, Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251190; Sez. 4, n. 34528 del 08/04/2016, Gabsi, non mass.; Sez. 2, n. 48784 del 19/11/2003, Mazzaferro, Rv. 228335).

3. Neppure colgono nel segno le censure versate nell'ultimo motivo, in quanto la ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha addebitato all'imputata un comportamento dolosamente omissivo, avendo attivato l'assistente sociale soltanto a termine oramai scaduto e per far constatare uno stato di agitazione oramai insanabile.

Pertanto, la censura di travisamento della deposizione del teste **C** risulta non prendere in considerazione le argomentazioni dei giudici dell'appello: la sentenza non afferma affatto che la imputata non si sia rivolta all'assistente sociale, bensì che lo abbia fatto solo tardivamente.

Dagli stralci della trascrizione allegata al ricorso (oltretutto non integrale) non emerge che la Corte di appello sia incorsa nell'errore percettivo denunciato (a pag. 16 si fa riferimento al periodo 2012 non oggetto di imputazione, mentre a pag. 18 si dice soltanto che l'imputata aveva contattato l'assistente sociale – ma non quando – e che la bambina era agitatissima).

Quanto alla circostanza che sarebbe stata l'assistente sociale a rimettere all'imputata ogni decisione sulla possibilità di coartare la minore, valgono le medesime conclusioni: la censura elude il confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva stigmatizzato il tardivo e doloso comportamento dell'imputata, collocando la richiesta dell'intervento dell'assistente sociale solo al culmine di una situazione oramai del tutto compromessa.

Identiche valutazioni devono farsi per la censura riguardante la mancata richiesta di provvedimenti sospensivi: secondo la sentenza impugnata non si trattava di un problema contingente (del sabato sera in pieno agosto, come assume la ricorrente), bensì di una situazione già riscontrata a giugno.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.




P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/09/2016.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese



Il Presidente
Giovanni Conti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 NOV 2016
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. Stefano Golfieri

CASSAZIONE.NET